REGOLAMENTO (CEE) N. 1722/87 DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 1987

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che l'approvvigionamento della Comunità di merluzzi, merluzzi carbonari, eglefini, freschi o congelati, interi o in filetti, merluzzi e filetti di merluzzi, salati o secchi, calamari della specie Illex spp. e Todarodes sagittatus, gamberetti della specie Pandalus borealis, taluni molluschi e filetti di lucci, dipende attualmente in misura non trascurabile dalle importazioni provenienti da paesi terzi; che è interesse della Comunità sospendere parzialmente o integralmente i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti in questione, nei limiti di contingenti tariffari comunitari di volumi appropriati; che per non compromettere le prospettive di sviluppo della pesca di tali prodotti nella Comunità ed assicurare allo stesso tempo un approvvigionamento soddisfacente delle industrie utilizzatrici, è opportuno aprire questi contingenti tariffari per i prodotti in questione, per il periodo fino al 31 dicembre 1987;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità ai detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota di dazio prevista per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti; che, tuttavia, trattandosi di contingenti tariffari, che devono coprire un fabbisogno che non può essere determinato con sufficiente precisione, è opportuno non prevedere la ripartizione tra gli Stati membri, senza pregiudizio del prelievo sui volumi contingentali dei quantitativi che corrispondono al loro fabbisogno, alle condizioni e secondo una procedura da determinare; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fino al 31 dicembre 1987 i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti seguenti sono sospesi ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato di ciascuno di essi:

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingentale (in %)
	03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:		
		A. d'acqua dolce:		
		IV. altri:		
		ex b) altri:		
09.2751		— Carni e filetti di lucci congelati, destinati alla trasformazione (1)	820	0
		B. di mare:		
		I. interi, decapitati o in pezzi:		
09.2753		ex h) Merluzzi (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac) destinati alla trasformazione (1)	57 000	3,7
09.2755		ex ij) Merluzzi carbonari (Pollachius virens) destinati alla trasformazione (1)	5 000	3,7
09.2757		ex k) Eglefini (Melanogrammus aeglefinus) destinati alla trasformazione (1)	8 000	3,7

(1) Il controllo dell'utilizzazione dei prodotti per la destinazione particolare prescritta è effettuato in applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingentale (in %)
		II. Filetti :		
		b) congelati :		
09.2759		ex 1. di merluzzi (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac), destinati alla trasformazione (1)	10 000	0
09.2761		ex 2. di merluzzi carbonari (Pollachius virens) destinati alla trasformazione (1)	10 000	0
09.2763		ex 3. di eglefini (Melanogrammus aeglefinus) destinati alla trasformazione (1)	6 000	0
	03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia, pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura :		
		A. secchi, salati o in salamoia :		
		I. interi, decapitati o in pezzi :		
		ex b) Merluzzi (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac) :		
09.2765		— salati, non secchi	40 000	5
09.2767		— secchi, non salati	1 000	10
		II. Filetti :		
		ex a) di merluzzi (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac) :		
09.2769		— secchi, salati o no	250	10
		ex d) altri :		
09.2771		— di merluzzi carbonari (Pollachius virens) salati	4 000	5
	03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia ; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua :		
		A. Crostacei :		
		IV. Gamberetti :		
		ex a) Gamberetti della famiglia Pandalidae :		
09.2773		— Gamberetti della specie Pandalus borealis, destinati alla trasformazione (1)	1 500	0
		B. Molluschi, compresi i testacei :		
		IV. altri :		
		a) congelati :		
		1. Calamari :		
09.2775		ex bb) Corpi di Todarodes sagittatus, destinati alla trasformazione (1)	19 000	0
		ex cc) Corpi di Illex spp., destinati alla trasformazione (1)		
09.2777		ex 5. Veneri incrocicchiate o vongole o altre specie della famiglia Veneridae, destinate alla trasformazione (1)	10 000	0

(1) Il controllo dell'utilizzazione dei prodotti per la destinazione particolare prescritta è effettuato in applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

2. Nei limiti di detti contingenti tariffari, Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell'atto di adesione del 1985.

3. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano dei contingenti indicati al paragrafo 1 solo a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri in conformità all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81, sia almeno uguale al prezzo di riferimento fissato o da fissare dalla Comunità per il prodotto considerato o per la categoria di prodotti interessati.

4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in un altro Stato membro ed ivi domanda il beneficio di uno dei contingenti, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, a un prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.

5. I prelievi effettuati in applicazione del paragrafo 4 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni opportune affinché i prelievi da essi effettuati in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4 rendano possibili le imputazioni, senza discontinuità alle loro parti cumulate dei contingenti comunitari.

2. Ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso ai contingenti fino a quando il saldo dei volumi contingentali lo consente.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sui loro prelievi delle importazioni dei prodotti in questione, man mano che i prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento dei contingenti è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 3

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri l'informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sui contingenti.

Articolo 4

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile :

— a decorrere dal 1° maggio 1987, per il contingente di cui all'articolo 1, numero d'ordine 09.2765 ;

— a decorrere dalla data di entrata in vigore, per gli altri contingenti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMAEKER